



28021 Borgomanero (NO)- Corso G. Garibaldi n. 106
Tel/fax: 0322 834756
AVVOCATO TERESA LUANA NIGITO
E-mail: avv.nigito@gmail.com
Pec: teresaluananigito@pec.ordineavvocatinovara.it

TRIBUNALE DI VERBANIA
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART 414 c.p.c
con istanza ex art. 700 cpc e 669 bis e ss.

Per:

Il Sig. **AMURA Marco** nato a Cerreta Sannito (BN) il 29/02/1988 e residente a Via San Rocco n.25 a Silvera di Meina in Via San Rocco n.25 (VB), C.F.: MRAMRC88B29C525I, assistito, rappresentato e difeso dall'Avvocato Teresa Luana Nigito, del foro di Novara, C.F.: NGTTSL78A59A429K, la quale dichiara di voler ricevere ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c. le comunicazioni presso il proprio numero fax: 1786061815, PEC: teresaluananigito@pec.ordineavvocatinovara.it, ed elettivamente domiciliata presso il suddetto studio giusta delega versata in atti telematicamente

-ricorrente-

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro-tempore*, c.f. 80185250588, (P.E.C., estratta da IPA, www.indicepa.gov.it, urp@postacert.istruzione.it) domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, Corso Stati Uniti n. 45 - C.A.P. 10128, P.E.C., ads.to@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro PP.AA.

-resistente-

CONTRO

- **Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte**, in persona del Direttore Generale pro tempore, c.f. 97613140017, (P.E.C., estratta da IPA, www.indicepa.gov.it, drpi@postacert.istruzione.it) domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, Corso Stati Uniti n. 45, C.A.P. 10128 P.E.C., ads.to@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro PP.AA,

-resistente-

CONTRO

- **Ufficio VII Ambito Territoriale di Novara (USP Novara)**, in persona del Dirigente *pro tempore* Prof. Bordonaro, C.F.: 80014360038, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, ads.to@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro PP.AA

-resistente-



E CONTRO

- I.C.S. del Vergante, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore Dott. Sarli, C.F.: 90009280034,
domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino,
ads.to@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro PP.AA

-resistente-

NONCHE' EVENTUALMENTE NEI CONFRONTI

di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Piemonte AT di NOVARA, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2017 – 2020, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso;

-potenziali resistenti-

IN PUNTO:

ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DEL RICORRENTE AL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO CULTURALE DI ACCESSO AL PROFILO DI COLLABORATORE SCOLASTICO, OVVERO DELL'ESTENSIONE AL PREDETTO PROFILO DI ALTRO TITOLO DI ACCESSO, NONCHE' IL RICONOSCIMENTO DELL'INTEGRALE PUNTEGGIO MATURATO PER IL SERVIZIO SVOLTO PRESSO LA SCUOLA STATALE. DISAPPLICAZIONE E/O ANNULLAMENTO DEL DECRETO DI DEPENNAMENTO DELLA GRADUATORIA ATA E DEL DECRETO SI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.

Sommario

PREMESSO IN FATTO CHE.....	3
A. SULLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO	5
B.SULLA COMPETENZA TERRITORIALE	6
SI OSSERVA.....	7
1.SULL'ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI DEPENNAMENTO PER MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ex art. 7 L. 241/90.	7
2.SULL'INCOMPETENZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. ECCESSO DI POTERE.....	8



3.SULL'ILLEGITTIMITA' DELL'ESERCIZIO DEL POTERE IN AUTOTUTELA.	10
4.SUL TITOLO DI ACCESSO DICHIARATO, SULLA BUONA FEDE DEL RICORRENTE E SUL DANNO PATITO.	11
5.SULLA TARDIVITÀ DELLE VERIFICHE E SUL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.	12
6.SULLA SUSSISTENZA DEL TITOLO VALIDO DICHIARATO PER L'ACCESSO ALLA GRADUTATORIA DI TERZA FASCIA ATA E SUL POSSESSO DI ALTRO TITOLO DICHIARATO COMUNQUE IDONEO. ...	16
<i>Sul fumus boni iuris e sul periculum in mora</i>	17
CONCLUSIONI	19
• ACCOGLIERE LA DOMANDA CAUTELARE	19
• NEL MERITO	20
In via principale:	20
In via solo subordinata.....	20
- In via ulteriormente subordinata.....	21
• IN VIA ISTRUTTORIA:	21
<i>ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.</i>.....	22

PREMESSO IN FATTO CHE

- Il Sig. Amura ha presentato domanda di inclusione nella graduatoria di circolo e di istituto di III fascia per il triennio 2017-2019 personale ATA alla Scuola capofila CONVITTO Annesso C. Alberto di Novara, sia come collaboratore scolastico sia come assistente amministrativo (doc.2);
- In detta istanza l'esponente indicava alla pag.3:
 - quale titolo di accesso per l'inserimento nella graduatoria del personale ATA-collaboratore scolastico, il diploma di qualifica Professionale conseguito da "privatista" presso l'Istituto Paritario Professionale "Passarelli" di San Marco di Castellabate (SA) nell'a.s. 2012/2013;
 - quale titolo di accesso per l'inclusione nella graduatoria del personale ATA-assistente amministrativo, il Diploma di Ragioneria conseguito nell'a.s. 2006/2007 e rilasciato dall'Istituto Tecnico Statale Commerciale "LUIGI STURZO" di Castellammare di Stabia (NA);
- Il lavoratore, inserito nella graduatoria di III fascia personale ATA con qualifica collaboratore scolastico, si posizionava al n. 312 con un punteggio di 11,90 (Doc.3) e successivamente stipulava tutta una serie di contratti a tempo determinato con profilo collaboratore scolastico e specificamente, in ordine cronologico (docc.4 -5):



- il 15/11/2018 e dal 16/11/2018 al 23/11/2018 presso il Liceo Artistico Casorati;
 - dal 5/12/2018 al 21/12/2018 e dal 07/01/2019 al 14/01/2019 presso l'Istituto "Rita Levi Montalcini" di Novara;
 - dal 16/01/2019 al 28/02/2019, dal 1/03/2019 al 30/03/2019, dal 31/03/2019 al 2/05/2019 e dal 3/05/2019 al 7/05/2019 presso l'Istituto "Italo Calvino" di Galliate;
 - dal 16/05/2019 al 07/06/2019 e dall'8/06/2019 al 30/06/2019 presso il Convitto Nazionale "C. Alberto" di Novara;
 - dal 9/09/2019 al 31/08/2019 e dal 10/09/2020 al 31/08/20213 presso l'Istituto Comprensivo del Vergante di Inverio.
- Tuttavia, il Dirigente Scolastico del Convitto Nazionale "Carlo Alberto" di Novara – Dott. Nicola Fonzo- con provvedimento n. 313 (doc. 6) del 15 gennaio 2021 comunicava al Sig. Amura di essere stato escluso *"dalla graduatoria di III fascia del personale ATA per il profilo di collaboratore scolastico per tutto il periodo di vigenza della stessa, in quanto sprovvisto del titolo di accesso"*, e ciò in base a quanto stabilito dalla: *"nota prot. 96 del 07.01.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte che dichiara che i diplomi di Qualifica professionale rilasciati dall'istituto Paritario "Passarelli" di San Marco di Castellabate (SA) sono risultati falsi"*;
 - Sempre in data 15 gennaio 2021, il DS dell'Istituto Comprensivo Statale del Vergante -Dott. Domenico Rodolfo Sarli- con provvedimento prot. n. 151 disponeva *"la revoca immediata a far data dal 16 gennaio 2021 del provvedimento di individuazione e la risoluzione del contratto individuale di lavoro prot. n. 2647 del 14/09/2020 a tempo determinato tra il Dirigente Scolastico e il Sig. Amura"* (doc.7);
 - Il 20.1.2021, per il tramite del legale nominato, il Sig. Amura presentava formale reclamo al Dirigente Scolastico - Dott. Nicola Fonzo, del Convitto Nazionale "Carlo Alberto" (doc. 8) – prot. n. 481/2021-, che veniva rigettato da quest'ultimo con missiva del 21.01.2021 -prot. 501 (doc. 9).
 - A seguito di istanza depositata dal ricorrente (doc. 10) veniva esperito in data 17.03.2021 il tentativo di conciliazione, conclusosi con esito negativo per mancata volontà di conciliare dal DS Dott. Nicola Fonzo (doc. 11);
 - In data 23.02.2021 il Sig. Amura inviava raccomandata a/r di impugnazione dell'intimato depennamento al Dirigente Scolastico del Convitto Nazionale "Carlo Alberto"- Dott. Nicola Fonzo (doc.12), e dell'intimato licenziamento al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale del Vergante -Dott. Domenico Rodolfo Sarli (doc.13);
 - Si precisa che unitamente al reclamo (v. doc.8) il Sig. Amura ha altresì depositato istanza di accesso agli atti amministrativi al Convitto Carlo Alberto di Novara, soprattutto al fine di poter avere contezza della *nota prot. 96 del 07.01.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte*, ma il DS rispondeva che per l'estrazione integrale della nota sarebbe stato necessario rivolgersi all'Ufficio Scolastico VII -Ambito



Territoriale di Novara (doc.14);

- All'uopo il legale incaricato inviava istanza di accesso agli amministrativi non solo All'Ufficio Scolastico di Novara (docc. 15-16-17), ma anche all'Ufficio Scolastico Regionale, ad oggi rimasto privo di riscontro.

A. SULLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Preliminarmente si evidenzia che l'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, *“tutte”* le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, *“includere le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali”*.

Infatti, seppur nel giudizio vengano presi in considerazioni anche “atti amministrativi presupposti” rimane ferma la giurisdizione del giudice ordinario, che eventualmente procederà a disapplicarli se ritenuti illegittimi.

Ai sensi dell'art. 63, comma 4, D. Lgs. n. 165/2001, rientrano nella giurisdizione del Giudice amministrativo *“Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 (ovvero, relative ai rapporti di lavoro del personale, che restano in regime di diritto pubblico), ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”*.

Al riguardo per tracciare la linea di demarcazione tra giurisdizione del giudice ordinario e amministrativo è intervenuta la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 25840/2016, ove viene evidenziata la sussistenza del “doppio binario della giurisdizione”.

In particolare, la Suprema Corte chiarisce che in relazione alle controversie aventi ad oggetto il diritto all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento si dovrà aver riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio.

La giurisdizione quindi apparterrà al giudice amministrativo quando oggetto della domanda sarà la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Diversamente la domanda andrà rivolta al giudice ordinario laddove miri all'accertamento del diritto del singolo all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione



primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere.

Il presente ricorso ha per oggetto il reinserimento di un collaboratore scolastico nelle graduatorie d'Istituto: il ricorrente infatti lamenta un'impropria esclusione dalla graduatoria di istituto di terza fascia del personale ATA, ragione per cui trattasi di un vero e proprio diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno.

Anche il Consiglio Stato¹ così si è pronunciato: *“La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno.*

Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento, non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico- valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa”.

Non esistono, quindi, ragioni per affermare la sussistenza della giurisdizione amministrativa.

Ciò posto, emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali concernenti le graduatorie finalizzati all'assunzione di personale ATA, non assumono veste e qualifica di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi.

B.SULLA COMPETENZA TERRITORIALE

La competenza per territorio nelle controversie in materia di lavoro è inderogabile.

Nel caso che qui ci riguarda, trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), che così recita: *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.*

¹ Consiglio di Stato sent. n. 3451/2015



Con l'art. 40 D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c., previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

L'istante ha prestato l'ultimo servizio presso l'ITC Vergante di Inverio in Via Pulazzini n. 15, pertanto il Foro competente sarà quello di Verbania.

Tutto ciò premesso,

SI OSSERVA

1.SULL'ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI DEPENNAMENTO PER MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ex art. 7 L. 241/90.

Anzitutto si precisa che il provvedimento di depennamento dalla graduatoria di terza fascia personale ATA – prot. n. 313 del 15 gennaio 2021- a firma del Dirigente Scolastico della Scuola “capofila”, dovrà ritenersi del tutto illegittimo in quanto **non è stata data alcuna comunicazione di avvio del procedimento disciplinare al Sig. Amura, prima di dar corso al depennamento della graduatoria e alla risoluzione del contratto di lavoro**, in palese violazione dell'art. 7 della L. 241/90 e di quanto disposto dal punto 7.6 del DM 640/17.

La giurisprudenza amministrativa intervenuta al riguardo ha affermato che *“la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso”* per violazione del succitato articolo²

In riferimento a casi analoghi, ben hanno operato altre Istituzioni Scolastiche che, innanzi a “presunti diplomi falsi” rilasciati dal medesimo Istituto Passarelli, non hanno esitato a dar corso al procedimento disciplinare con la contestazione dell'addebito al lavoratore, prima di effettuare qualsivoglia valutazione, dando così possibilità al dipendente di presentare memorie difensive o di essere ascoltato.

Nel caso di specie alcun procedimento è stato avviato, nonostante il presunto comportamento contestato all'esponente rientrerebbe nelle ipotesi di condotte aventi rilevanza disciplinare e ciò in base a quanto stabilito dall'art. 55 *quater*, lett. d, D.Lgs 161/2000 rubricato *“licenziamento disciplinare”*, ove tra le

² T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138.



fattispecie per le quali viene prevista tale sanzione si fa rientrare anche le “*falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera*”.³

In tal senso pure l’art. 95 co. 8 del CCNL 2006-2009 scuola per il personale ATA, attualmente vigente, (come espressamente richiamato dall’art. 1 co. 10 del CCNL 2016-2018) che commina la sanzione del licenziamento senza preavviso, laddove si accerti che l’impiego sia stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti.

La stessa Suprema Corte, richiamando i suoi precedenti, afferma che: “*la previa contestazione dell’addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l’immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ.*”⁴

Nel caso specifico l’Amministrazione ha completamente omesso ogni adempimento relativo al procedimento disciplinare, dalla contestazione dell’addebito alla convocazione, violando espressamente norme imperative, come tali qualificate dall’art. 55 D. Lgs. n. 165/2001, con conseguente nullità (o comunque illegittimità) sia dell’esclusione della graduatoria, sia della risoluzione del rapporto di lavoro.

Se diversamente la PA avesse dato avvio al procedimento disciplinare, certamente il Sig. Amura avrebbe potuto dimostrare l’assoluta infondatezza della contestazione, dando prova di aver effettivamente conseguito il diploma in questione e in ogni caso della sua assoluta buona fede.

Pertanto, alla luce del suesposto rilievo si dovranno ritenere illegittimi e inefficaci i provvedimenti in questione, di conseguenza il ricorrente avrà diritto a vedersi reinserito nella graduatoria di istituto di terza fascia anni 2017-2021.

2.SULL’INCOMPETENZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. ECCESSO DI POTERE.

Il Dirigente scolastico non ha alcun potere di depennare, tanto meno di escludere dalle graduatorie d’istituto il personale ATA, in quanto ai sensi della L. 165/2001 detta competenza è esclusivamente attribuita all’Ufficio Scolastico Regionale -Ambito Territoriale che nella funzione di UPD, è l’unico organo legittimato a procedere all’esclusione dalle graduatorie.

Il carattere imperativo e pertanto inderogabile della norma, né suscettibile di alcuna diversa interpretazione, è stabilito proprio nell’art. 55 del succitato D.Lgs che così recita:

³ Trib Bologna -GL. sentenza n. 358/2019.

⁴ Cass. 3.2.2003 n. 1562; Cass. 11.6.2003 n. 9397; Cass. 23.8.2004 n. 16584; Cass. 30.3.2006 n. 7546, Cass. Civ. sez. lav. 26.10.2010 n. 21912.



*“1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono **norme imperative**, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. La violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione”*

Sicchè il Dirigente Scolastico, era obbligato a trasmettere il tutto all'Ufficio Scolastico Regionale,

segnalando detta situazione, e non avrebbe potuto quindi emettere provvedimenti che esorbitano dalla sua competenza ed in quanto tali in violazione delle attuali norme vigenti.

Tant'è -lo si ribadisce- che in altre regioni si è data pronta comunicazione all'USR di competenza, sempre in riferimento al caso dei dichiarati diplomi dell'Istituto di cui si discute.

Il depennamento dalla graduatoria e la successiva risoluzione del contratto di lavoro, con perdita peraltro degli effetti giuridici del servizio prestato, sono infatti disciplinati dall'art. 55 *bis* del DLGS 161/2001 ove si legge: *“le sanzioni più gravi non sono irrogabili direttamente dal dirigente scolastico, che deve trasmettere gli atti all'ufficio per i procedimenti disciplinari presso l'Ufficio Scolastico Regionale entro 5 giorni dalla notizia del fatto”*.

La P.A. nel caso di specie ha omesso qualsivoglia adempimento attinente il procedimento disciplinare, in quanto: 1) il DS non ha provveduto a dare tempestiva comunicazione dell'addebito all'USR Piemonte -in funzione di UPD- né lo stesso è stato mai contestato 2) non è stato convocato il dipendente per l'audizione a difesa; 3) a quest'ultimo non è stata concessa nemmeno la facoltà di depositare memorie scritte ovvero di essere assistito da un difensore, così contravvenendosi espressamente alle norme imperative, come quelle di cui all'art. 55 D. lgs. n. 165/2001, con conseguente nullità o comunque illegittimità sia dell'esclusione della graduatoria, sia della risoluzione del rapporto di lavoro.

La giurisprudenza ormai consolidata (da ultimo *Cass. Ord. N. 28111/2019*) ha escluso che il DS possa avere potere anche solo di sospendere dal servizio il personale docente, mentre per il personale ATA al più potrebbe procedere con la sospensione non eccedente i dieci giorni.

In tal senso si richiama anche quanto sancito dalla Corte d'Appello di Milano che conformandosi all'orientamento giurisprudenziale prevalente⁵ ribadisce che ai sensi dell'art. 55 co. 9 *quater* spetta al Dirigente Scolastico **la competenza per l'irrogazione di sanzioni che vanno dal richiamo verbale alla sospensione della retribuzione sino a giorni 10 giorni, motivo per cui i provvedimenti oggetto di doglianza sono da ritenersi illegittimi.**

⁵ C. Appello Torino Sent. N. 1079/13, C. Appello Bologna sent. N. 6919/18, C. Appello Perugia Sent. n. 145/18.



È chiaro allora che il Dirigente scolastico non può arrogarsi la competenza per l'irrogazione della più grave delle sanzioni disciplinari -il licenziamento- e/o la cancellazione dalla graduatoria d'istituto del collaboratore scolastico.

Neanche la contrattazione collettiva potrebbe derogare a detto principio, il cui limite è quello di intervenire per definire la tipologia e l'entità delle sanzioni.

Per concludere , non v'è dubbio che per l'effetto dell'art. 55 bis T.U. sul pubblico impiego la competenza del dirigente scolastico sia da ritenersi circoscritta alle sole infrazioni di minore gravità.

3.SULL'ILLEGITTIMITA' DELL'ESERCIZIO DEL POTERE IN AUTOTUTELA.

È bene precisare che, diversamente da quanto sostenuto dal Dirigente Scolastico Dott. Fonzo nel provvedimento di rigetto del reclamo presentato, la Pubblica Amministrazione nell'ambito della propria attività negoziale non ha il potere di escludere dalla graduatoria il lavoratore e/o di revocare unilateralmente un contratto di lavoro regolarmente stipulato, ritenendosi detto contratto ormai perfezionato nel momento dell'accettazione della formulata proposta da parte del dipendente.

All'uopo si richiama quanto già statuito dalla giurisprudenza maggioritaria per cui la PA in questi casi agisce "*jure privatorum*", e ciò a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, introdotta con il D.lgs. n. 29 del 1993, come convertito con L. 161/2001, motivo per cui la risoluzione sarà da ritenersi legittima solo se rientri nei casi espressamente previsti *ex lege* (artt. 1453,1463, 1467 c.c.).

E' quindi pacifico che, nell'ambito di detti rapporti contrattuali, il datore di lavoro- PA non potrà esercitare alcun potere in autotutela, tipico istituto del diritto amministrativo, essendogli dunque preclusa ogni genere di revocva unilaterale; l'art. 2 della citata legge infatti così recita: I "*rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II del Libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa*".

Ragion per cui anche sotto tale profilo sia il provvedimento di esclusione dalla graduatoria, sia il successivo di risoluzione del contratto sono da ritenersi totalmente inefficaci con ogni conseguenza di legge.

Inoltre, l'adozione di provvedimenti in autotutela da parte della P.A. deve eventualmente da un canto ripristinare la legalità, ma al contempo posso essere adottati solo in presenza di un interesse pubblico specifico ed attuale, finalizzato a rimuoverne gli effetti.

Ebbene nel caso dei provvedimenti qui impugnati per vero non si riscontra alcuna motivazione circa l'avvenuta valutazione comparativa tra l'eventuale interesse pubblico e quello concreto ed attuale dell'odierno istante, il quale, diversamente, aveva fatto affidamento sul comportamento concludente dell'autorità scolastica, sul contratto a tempo determinato regolarmente stipulato ed in fase di esecuzione, nonché sulla possibilità di permanenza nella graduatoria.



Infatti, risulta essere stata omessa qualunque considerazione sull'esistenza di un interesse che autorizzasse l'esercizio del potere di autotutela mediante l'annullamento del precedente atto già adottato dall'Amministrazione; ciò, come noto, può essere legittimamente disposto soltanto allorquando il nuovo provvedimento che rimuove l'anteriore atto dallo stesso annullato, soddisfi un interesse pubblico di reale ed effettiva emergenza.

In questo caso l'Amministrazione resistente ha disposto il "depenamento" dalla graduatoria del ricorrente quale "conseguenza automatica" della presunta falsità del titolo dichiarato, senza operare alcuna verifica - di cui, infatti, non vi è traccia in motivazione - circa la sussistenza di un interesse pubblico attuale a tale intervento di secondo grado: si è trattato, in sostanza, di un intervento volto al "mero ripristino della legalità", il che, però, come risaputo, non è sufficiente alla luce della vigente disciplina in materia di annullamento d'ufficio, la quale presuppone, per l'appunto, la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento, in ottica di contemperamento tra "l'esigenza di ripristino legalità" e i "controvalori sostanziali" della tutela dell'affidamento e della certezza dei rapporti amministrativi (Cass. sentenza, 28 marzo 2018, n. 297; C. Stato n. 341/2017; 24.02.2014; Tar Cagliari sent. n. 383/2019; T.Matera sent. del 23.06.2015).

In presenza dunque di un vincolo contrattuale già sorto, l'amministrazione non poteva in alcun modo procedere unilateralmente alla risoluzione del contratto stesso, ma avrebbe dovuto darne regolare esecuzione.

4.SUL TITOLO DI ACCESSO DICHIARATO, SULLA BUONA FEDE DEL RICORRENTE E SUL DANNO PATITO.

Sotto altro profilo, come già evidenziato in sede di reclamo e ribadito nel tentativo di conciliazione, si precisa che l'esponente ha agito nell'assoluta buona fede, avendo effettivamente partecipato all'esame da privatista, svolgendo le prove (tre prove scritte e una orale) somministrategli dall'Istituto "Passarelli", e pertanto non aveva ragione di dubitare della genuinità del diploma rilasciatogli con tanto di pergamena (doc. 18) e dichiarato nell'istanza di inserimento della graduatoria; motivo per cui, rimasto basito dal provvedimento di depennamento ricevuto, ha effettuato una ricerca su internet e, solo a quel punto, è venuto a conoscenza delle vicende in cui è stato coinvolto l'Istituto stesso, che pare fosse sfornito dei poteri e/o delle autorizzazioni necessarie.

È certo che se l'esponente avesse avuto anche solo il minimo dubbio circa la validità del diploma di qualifica, allora si sarebbe astenuto dal dichiararlo, essendo in ogni caso in possesso di altro titolo idoneo all'accesso in graduatoria; a maggior ragione non avrebbe deciso di allontanarsi dalla sua famiglia d'origine, con un padre malato, ed una moglie che attualmente è in stato di gravidanza.



Ove i provvedimenti in questione non venissero ritenuti illegittimi, allora il Sig. Amura sarebbe doppiamente **vittima incolpevole**: da una parte per fatti esclusivamente addebitabili all'Istituto Passarelli e dall'altra per aver perso il proprio impiego a causa di ciò.

L'esponente per assolvere i propri obblighi ha provveduto ad affittare una casa, a trasferirsi e a sostenere tutta una serie di spese non indifferenti, confidando nel fatto di poter ottenere uno stipendio per l'intero anno scolastico.

Senza poi contare che anche la moglie del Sig. Amura, si è spostata in Piemonte proprio per consentire al marito di svolgere la propria attività lavorativa, facendo così entrambi affidamento sul posto di lavoro in questione.

V'è da dire che il ricorrente ha avuto contezza della presunta falsità del diploma in questione solo ed esclusivamente a seguito del provvedimento di depennamento in cui viene menzionata la nota dell'USR Piemonte -ancora riservata nonostante l'istanza depositata di accesso agli atti amministrativi- non essendo mai stato avvisto dalle Autorità procedenti circa la pendenza di un procedimento a carico dell'Istituto in tal senso, in cui certamente lo stesso è da ritenersi a tutti gli effetti persona offesa.

Si tenga presente che il lavoratore in sede di presentazione della domanda d'inserimento ha correttamente riportato i dati contenuti nel diploma di qualifica conseguito presso l'Istituto Passarelli ed effettivamente in suo possesso.

È quindi chiaro che i due provvedimenti di esclusione dalla graduatoria e di risoluzione del contratto hanno comunque determinato, nel ricorrente, un grave danno, non solo derivante dalla perdita del posto di lavoro, ma anche dalla perdita di chance di stipulare altri contratti come collaboratore scolastico.

Sul punto i Giudici di merito hanno ritenuto rilevante -sotto il profilo soggettivo- la consapevolezza o meno della veridicità di quanto dichiarato nell'istanza da parte del lavoratore, e proprio sulla base della mancanza di tale requisito, in caso analogo, hanno dichiarato illegittimo il provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro e del depennamento della graduatoria, disponendo così il reinserimento nella terza fascia della graduatoria di istituto con il riconoscimento del relativo punteggio per i servizi prestati in favore del ricorrente. (sent. G.L. Milano - dott.ssa Eleonora Palmisani, sentenza del 03/06/2020).

Una mancata consapevolezza che ben potrà essere valutata dal Giudice adito a riprova della totale buona fede tenuta dal ricorrente nell'intera vicenda.

5.SULLA TARDIVITÀ DELLE VERIFICHE E SUL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

Sotto altro profilo si noti come, la condotta tenuta dalla P.A. nel depennare il ricorrente dalla graduatoria, disponendone la risoluzione del contratto in essere, sia stata tale da arrecare un notevole pregiudizio in capo allo stesso.



Anzitutto si evidenzia come, una volta stilate le graduatorie e all'atto del primo rapporto di lavoro, i Dirigenti Scolastici hanno l'obbligo di effettuare i dovuti controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati in riferimento ai titoli utili e a quelli valutabili ai fini del punteggio⁶, secondo quanto sancito dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000.

La legge stabilisce che le verifiche dovranno essere effettuate **“tempestivamente”** in occasione del primo rapporto di lavoro dal Ds che conferisce la supplenza.

All'esito dei controlli il DS potrà “convalidare” o “non convalidare” i dati del dichiarante.

Ebbene nel caso che qui ci riguarda, non solo la verifica di quanto dichiarato dal Sig. Amura è stata effettuata tardivamente -ben quasi due anni dopo (primo servizio: 15/11/2018 – **convalida del 13/10/2020**)-, ma l'esito è stata **una convalida positiva dei dati e del punteggio.**

I Dirigenti scolastici e la P.A. hanno quindi di fatto violato i principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede, operando tardivamente.

Non solo. **L'intempestività della verifica ha inevitabilmente determinato un pregiudizio a carico dell'esponente**, tale da ingenerare nello stesso un legittimo affidamento sul menzionato titolo e sul contratto di lavoro così come sul punteggio maturato per i servizi prestati.

Convincimento ancor più consolidato a seguito dell'intervenuto decreto di convalida dei servizi e dei punteggi, come risultante da prot. n. 3190 del 13/10/2020 (doc. 19) -a firma del DS del Liceo Artistico Casorati di Novara.

Del pari, si tenga conto che **il principio del legittimo affidamento**, peraltro ormai condiviso a livello nazionale e comunitario, impone alla P.A. di salvaguardare con attenzione tutte quelle situazioni giuridiche soggettive, da ritenersi ormai cristallizzate per effetto di atti e/o provvedimenti idonei a generare nel destinatario il convincimento di poter fruire a tutti gli effetti di quella situazione di vantaggio.

In altre parole, tale principio tutela l'interesse di colui che confida in una certa situazione definita nella realtà giuridica e che appare conforme al diritto anche se non lo è, a condizione che tale situazione abbia avuto origine dall'atteggiamento altrui.

Soprattutto nei casi di esercizio del potere di autotutela, l'amministrazione non potrà dunque rimuovere discrezionalmente quella posizione vantaggiosa che era stata dapprima assicurata al privato sulla base del precedente disposto.

Nel nostro ordinamento giuridico il succitato principio trova fondamento nell'art. 21 *nonies* della L. 241/90, come novellato dalla L. 15/2005, per cui il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato

⁶ Art. 7.5 del D.M. 640/2018 che così recita: “7.5 - All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Qualora i suddetti controlli siano chieste fa altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda.



d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo anche conto degli interessi dei destinatari; il decorrere del tempo senza che l'atto viziato venga annullato -nel caso di specie- ha di fatto determinato in capo al collaboratore il consolidamento dell'assetto di interessi privati - creato proprio da quei provvedimenti- sicchè tale affidamento deve essere ritenuto meritevole di tutela dall'ordinamento giuridico. Anche la giurisprudenza comunitaria ne ha sottolineato la rilevanza al punto tale che è addirittura precluso l'esercizio della potestà amministrativa di ritiro nel caso di decorso di un notevole lasso temporale.

Più nello specifico, affinché un affidamento si possa definire legittimo è necessario che siano cumulativamente presenti tre elementi:

I. il primo ha natura oggettiva e consiste nel vantaggio che il terzo consegue dalla situazione giuridica apparente.

L'affidamento deve essere sorto in presenza di un atto favorevole per il destinatario, il vantaggio deve essere chiaro ed univoco ed esercitato attraverso un comportamento attivo.

È utile evidenziare come il legittimo affidamento prescinde dalla legittimità o meno dell'azione amministrativa, ossia il soggetto privato ha diritto ad essere tutelato anche nell'ipotesi in cui il provvedimento amministrativo favorevole sia *ab origine* illegittimo.

La *ratio* quindi è quella di salvaguardare il soggetto privato che veda tradita la fiducia riposta nella situazione giuridica formatasi successivamente all'azione della P.A. e consolidatasi nel tempo, indipendentemente da ogni giudizio relativo alla legittimità del provvedimento.

Nel caso di specie il vantaggio conseguito dal Sig. Amura, a seguito di inserimento nelle graduatorie d'istituto di III fascia avvenuto per fatto posto in essere dalla P.A., è consistito nella convocazione, nella stipula di svariati contratti di lavoro a tempo determinato come collaboratore scolastico per più di due anni.

II. Inoltre, è necessario che il privato abbia ottenuto l'utilità in buona fede. Quindi se la situazione di vantaggio è conseguita dal privato per il tramite di comportamenti posti in essere in malafede, non potrà invocare tale tipo di tutela.

Ebbene, nel caso di specie il Sig. Amura, non solo non ha dichiarato titoli o requisiti inesistenti, essendo effettivamente in possesso del diploma di qualifica dell'Istituto Passarelli, conseguito solo dopo aver regolarmente



sostenuto varie prove d'esami, ma è anche in possesso di idonea pergamena rilasciata dalla Scuola Paritaria.

E' chiaro allora come la condotta dell'esponente sia stata irreprensibile.

III. Per poter essere considerato un affidamento tutelabile è necessario infine che questo si sia consolidato nel tempo in modo tale da convincere il beneficiario della sua stabilità.

Nel caso di specie, come riportato dettagliatamente in premessa, il Sig. Amura ha prestato servizio dal novembre 2017 sino al gennaio 2021 (quindi per tre anni scolastici consecutivi: 17/18-19/20-20/21).

Inoltre, l'aver ricevuto un decreto di rettifica del punteggio e di convalida delle dichiarazioni rese in occasione dell'inserimento nelle graduatorie di terza fascia, ha determinato in capo al collaboratore il consolidamento della situazione di vantaggio nella sua sfera personale soggettiva, stabilizzandosi nello stesso il convincimento circa la spettanza di tale diritto, anche in virtù del fatto che ogni singolo anno di servizio comportava l'incremento del punteggio in graduatoria.

Sotto tale profilo, occorre ancora specificare che il collaboratore, al sol fine di ottemperare agli impegni presi, ha effettuato scelte personali, familiari e lavorative direttamente influenzate da tali incarichi, rinunciando anche ad altre opportunità lavorative.

Detto ciò è dunque chiaro come la P.A. non può arrecare pregiudizi ai privati che hanno fatto affidamento sulla situazione giuridica determinata dal provvedimento di primo grado e, per tale motivo, la legge impone alla stessa di prendere adeguatamente in considerazione anche questi interessi.

In passato non si riconosceva la portata di una simile tutela anche nel campo pubblico, ora invece si ammette che la P.A. possa utilizzare anche strumenti di natura privatistica, ossia potrà agire come *iure privatorum* e, pertanto, spogliandosi della discrezionalità che contraddistingue la sua azione, si dovrà porre allo stesso livello del privato, con tutto ciò che ne consegue dal punto di vista della responsabilità.

In conclusione, quindi ad oggi è possibile affermare che il privato può vantare una posizione giuridicamente tutelata di affidamento anche nei confronti dell'azione amministrativa. Tutto quanto sopra esposto viene ribadito in numerose pronunce della giurisprudenza amministrativa; a mero titolo esemplificativo basti vedere quanto stabilito **dal TAR Lazio nella sentenza n. 4455 del 2012**, ove si afferma che la tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi costituisce un limite all'azione della P.A., la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze



sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento

6.SULLA SUSSISTENZA DEL TITOLO VALIDO DICHIARATO PER L'ACCESSO ALLA GRADUTATORIA DI TERZA FASCIA ATA E SUL POSSESSO DI ALTRO TITOLO DICHIARATO COMUNQUE IDONEO.

Ai sensi dell'art. 2 del DM 30 agosto 2017 n. 640, possono presentare domanda di inserimento in III fascia per il profilo di Collaboratore Scolastico i candidati che siano muniti dei seguenti titoli di studio: *«diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni».*

Anzitutto, come sopra anticipato si evidenzia che il Sig. Amura ha dichiarato nella domanda di possedere quale titolo di accesso per l'inserimento nella graduatoria del personale ATA-collaboratore scolastico, il diploma di qualifica Professionale conseguito da "privatista" presso l'Istituto Paritario Professionale "Passarelli" di San Marco di Castellabate (SA) nell'a.s. 2012/2013.

Tale titolo è da ritenersi a tutti gli effetti idoneo e valido.

Il Sig. Amura infatti non ha avuto alcuna comunicazione di natura ufficiale della "falsità", a questo punto presunta, del titolo in questione.

Inoltre, in base a quanto risulta dalla nota dell'Ufficio VIII-Ambito Territoriale di Vicenza ci è dato sapere che l'Istituto Don Peppino Passarelli con sede in San Marco di Castellabate (SA) *"ottenne il riconoscimento della Parità Scolastica con Decreto del 28.01.2001 a decorrere dall'a.s. 2000/2001. Con decreto del 5.8.2014 fu revocato il riconoscimento della parità scolastica a decorrere dal 1/09/2014 all'Istituto Professionale -settore Servizi per l'Enogastronomia e l'ospitalità Alberghiera- Articolazioni: Enogastronomia – Servizi di sala e di vendita- Accoglienza turistica. Con decreto dell'USR Campania del 07/07/2015 a seguito di nuova istanza, è stato concesso il riconoscimento della parità scolastica all'Istituto Professionale-Settore Servizi-Indirizzo Servizi per l'Enogatrnomia e l'Ospitalità Alberghiera: Articolazioni: Enogastronomia – Servizi di sala e di vendita- Accoglienza turistica-con decorrenza a.s. 2015/2016 – cm SARH8B5007.*

L'Istituto aveva già ottenuto il riconoscimento di parità per il seguente indirizzo di studi: Istituto Professionale – Settore Servizi – Indirizzo Servizi Socio sanitari – con decreto n. 99991 del 29 giugno 2009 a decorrere dall'a.s. 2009/2010- c.m. - SARF02500G. A decorrere dal 1 settembre 2013 lo status di scuola paritaria per il suddetto indirizzo è stato revocato."

Quindi eventualmente il periodo in messo in discussione circa il riconoscimento della parità scolastica dell'istituto Passarelli ed indi del diploma decorrerebbe dal 1.09.2014 e non anche per



gli anni antecedenti; tuttavia, come comprovato dalla pergamena rilasciata dal medesimo Istituto, il ricorrente ha conseguito il diploma nell'a.s. 2012/2013, anno in cui l'Istituto Professionale godeva pienamente della parità scolastica.

Non ci è allora dato comprendere il motivo per cui sia stata contestata la validità del titolo.

Infatti, nella medesima nota sopra citata si legge: *“Per tutta la casistica sopraelencata si precisa altresì che:*

- a) *L'ultimo anno utile per il conseguimento delle qualifiche triennali statali è stato il 2012/13...omissis”.*
E il 2012/2013 è proprio l'anno in cui il Sig. Amura ha conseguito il diploma triennale da esterno, seppur poi ritirato materialmente nel 2014.

Alla luce di ciò si dovrà ritenere il titolo valido a tutti gli effetti di legge.

In ogni caso per mero scrupolo difensivo si evidenzia che, come peraltro già rappresentato all'Amministrazione Scolastica, **il Sig. Amura era già in possesso di altro titolo idoneo all'accesso in graduatoria al momento della presentazione della domanda ed in particolare del Diploma di Ragioneria conseguito nell'a.s. 2006/2007 e rilasciato dall'Istituto Tecnico Statale Commerciale “LUIGI STURZO” di Castellammare di Stabia (NA), titolo peraltro dichiarato nella medesima istanza seppur per la graduatoria di assistente amministrativo.**

Per tale motivo era stato richiesto alla P.A. in via subordinata, di valutare detto diploma quale titolo valido di accesso anche ai fini della permanenza nella graduatoria di collaboratore scolastico, e ciò in base al c.d. principio del “soccorso istruttorio”, per cui la P.A. ben avrebbe potuto in via autonoma provvedere alla rettifica delle domande di partecipazione non corrette o incomplete.

Aspetto di cui il Giudice adito terrà certamente in considerazione.

Sul fumus boni iuris e sul periculum in mora

Sotto il profilo del *fumus boni iuris* è evidente che il depennamento e la risoluzione unilaterale del contratto di lavoro siano del tutto illegittimi per motivi sia di natura formale che procedurale e ciò tanto per il mancato avvio del procedimento disciplinare quanto per la palese incompetenza del Dirigente Scolastico che, arrogandosi un potere non previsto *ex lege*, peraltro in luogo dell'USR in funzione di UPD, ha agito nella piena violazione delle norme di legge.

Come già detto, a seguito della privatizzazione del Pubblico Impiego ai sensi del Dlgs 165/2001, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* il rapporto di lavoro presuppone una posizione di parità tra le parti, motivo per cui è preclusa qualsivoglia modifica o revoca unilaterale del contratto da parte del datore di lavoro.

L'esclusione dalla graduatoria, ha di fatto impedito al collaboratore scolastico di poter svolgere l'attività lavorativa per cui aveva inoltrato la domanda e, la necessità di provvedere d'urgenza, deriva dal fatto che



il ricorrente dovrà presentare istanza di “Aggiornamento della graduatoria di terza fascia” e/ o eventualmente domanda di nuova iscrizione per il triennio 2021-2024” entro e non oltre il 22 aprile 2021, data fissata dalle già pubblicata nota n. 9256 del 18 marzo 2021 e dal DM n. 50 del 3 marzo 2021 (doc. 21 e 22).

Si veda al riguardo quanto stabilito proprio all’art. 4 di detto ultimo decreto ove si legge: “*Termini di presentazione della domanda di inserimento o di conferma o di aggiornamento e della domanda di depennamento*” 1. *Le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento, di depennamento potranno essere presentate dal 22 marzo al 22 aprile*”.

La sospensiva e la disapplicazione dei provvedimenti che qui si avversano si rendono pertanto necessari per evitare di ledere il diritto al lavoro del ricorrente e di cumulo del giusto punteggio, essendo espressamente precluso allo stesso la possibilità di ripresentazione della domanda sopra citata.

Senza poi contare che non potrà nemmeno presentare ulteriori domande di inserimento nelle graduatorie, essendo espressamente previsto che alla procedura non potranno partecipare coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale per averne conseguito altro mediante la produzione di documenti falsi, e ciò a prescindere dalla consapevolezza della genuinità o meno del titolo stesso.

All’uopo si ponga attenzione a quanto espressamente previsto nel DM 50/2021:

-PER L’INSERIMENTO: “ART. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA”

8. Nella domanda di inserimento l’aspirante deve dichiarare:omissis

f. oppure, di essere già inserito a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza

9. Nella domanda di conferma l’aspirante deve dichiarare:

- a. di essere inserito a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il triennio scolastico precedente, per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i richiesto/i;*
- b. di mantenere per il triennio 2021/23, per tutti i profili cui ha titolo, la valutazione già maturata per l’inclusione nelle graduatorie del triennio precedente, anche in caso di modifica della provincia o istituzione scolastica che ha valutato la domanda; ...”*

- ART. 3 “Requisiti generali di ammissione

“2. Non possono partecipare alla procedura di inserimento:

- a. coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;*
- b. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;*



c. coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;"

Per i motivi sopra esposti, il Sig. Amura *ut supra* assistito rappresentato e difeso

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro adito, affinché, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On .Tribunale, inaudita altera parte o previa fissazione dell'udienza di discussione:

- **ACCOGLIERE LA DOMANDA CAUTELARE** proposta dal Sig. Amura Marco e per l'effetto:
 - Accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità ed indi disapplicare, sospendere e/o annullare con effetto *ex tunc*, il provvedimento di depennamento dalla Graduatoria di cui al Decreto n° n. 313 del 15 gennaio 2021 con il cui il DS dell'Istituto "Convitto Carlo Alberto" di Novara ha disposto il suo depennamento dalle graduatorie di Terza fascia per collaboratori scolastici per il triennio 2017 – 2021 e l'annullamento ai fini giuridici del rapporto (con incarico del 15/11/2018 e dal 16/11/2018 al 23/11/2018 presso il Liceo Artistico Casorati, dal 5/12/2018 al 21/12/2018 e dal 07/01/2019 al 14/01/2019 presso l'Istituto "Rita Levi Montalcini" di Novara, dal 16/01/2019 al 28/02/2019, dal 1/03/2019 al 30/03/2019, dal 31/03/2019 al 2/05/2019 e dal 3/05/2019 al 7/05/2019 presso l'Istituto "Italo Calvino" di Galliate, dal 16/05/2019 al 07/06/2019 e dall'8/06/2019 al 30/06/2019 presso il Convitto Nazionale "C. Alberto" di Novara, dal 9/09/2019 al 31/08/2019 e dal 10/09/2020 sino al 15 gennaio 2021 -data di risoluzione- presso l'Istituto Comprensivo del Vergante di Invorio) e ogni altro atto ad esso connesso e consequenziale, ivi compreso il decreto n.151 dell'I"Istituto del Vergante" di Invorio"con cui il Dirigente Scolastico ha risolto il contratto di lavoro;
 - dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito all'interno delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale scolastico in qualità di collaboratore scolastico con



riconoscimento del punteggio in base ai titoli dichiarati e di quello maturato per i servizi prestati dall'anno 2017 all'anno 2020;

- condannare l'Amministrazione resistente alla refusione in favore del ricorrente delle spese processuali per diritti, onorari ed attribuzione e degli altri oneri di legge; con ordinanza provvisoriamente esecutiva.

Emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione Voglia l'On .Tribunale:

- NEL MERITO

In via principale:

- con effetto ex tunc, accertata e dichiarata la nullità, annullabilità , illegittimità , invalidità , del provvedimento di depennamento con Decreto n° n. 313 (doc. 4) del 15 gennaio 2021 con il quale il DS dell'Istituto ha disposto il suo depennamento dalle graduatorie di Terza fascia per collaboratori scolastici per il triennio 2017 – 2021 e l'annullamento ai fini giuridici del rapporto (con incarico del 15/11/2018 e dal 16/11/2018 al 23/11/2018 presso il Liceo Artistico Casorati, dal 5/12/2018 al 21/12/2018 e dal 07/01/2019 al 14/01/2019 presso l'Istituto "Rita Levi Montalcini" di Novara, dal 16/01/2019 al 28/02/2019, dal 1/03/2019 al 30/03/2019, dal 31/03/2019 al 2/05/2019 e dal 3/05/2019 al 7/05/2019 presso l'Istituto "Italo Calvino" di Galliate, dal 16/05/2019 al 07/06/2019 e dall'8/06/2019 al 30/06/2019 presso il Convitto Nazionale "C. Alberto" di Novara, dal 9/09/2019 al 31/08/2020 e dal 10/09/2020 sino al 15 gennaio 2021 -data di risoluzione- presso l'Istituto Comprensivo del Vergante di Inverigo e di ogni altro atto ad esso connesso e consequenziale, ordinare al MIUR il ripristino funzionale del rapporto di lavoro con diritto al pagamento delle retribuzioni perse dalla data del disposto provvedimento sino al termine dell'incarico annuale;
- al contempo dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito all'interno delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale scolastico in qualità di collaboratore scolastico con riconoscimento del punteggio in base ai titoli dichiarati e di quello maturato per i servizi prestati dall'anno 2017 all'anno 2020;

In via solo subordinata, per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa, accertare che il decreto di depennamento e di risoluzione unilaterale del contratto impugnati sono stati comminati in violazione delle norme sul legittimo affidamento e sul potere di revoca in autotutela delle pubbliche amministrazioni e, di conseguenza, in pieno accoglimento del presente ricorso, ritenere e dichiarare nullo e/o annullabile e comunque illegittimi e/o inefficaci i provvedimenti impugnati come meglio precisati nelle superiori conclusioni, che qui si intendono per intero richiamate e trascritte, oltre al pagamento delle indennità risarcitorie come sopra;



- **In via ulteriormente subordinata:** nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della validità del titolo di accesso al profilo CS indicato in domanda, ordinare all'Amministrazione resistente di collocare il ricorrente nella relativa posizione della graduatoria di istituto di terza fascia con il minor punteggio derivante dal diverso titolo di accesso e con salvezza del punteggio maturato per il servizio prestato o in via ulteriormente gradata, nel caso di mancato riconoscimento del servizio prestato, con il minor punteggio.

Disapplicare in ogni caso ogni altro provvedimento anche se non conosciuto connesso o collegato a quello impugnato.

Sempre con vittoria di spese e compensi di causa, oltre Cpa e quant'altro dovuto per legge.

- **IN VIA ISTRUTTORIA:** - ordinare al Miur l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

Si dichiara, ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 115/2002, che la presente causa ha valore indeterminabile ma il ricorrente non è tenuto a versamento alcuno considerato che il suo reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito non è superiore ad € € 34.585,23. Si allega dichiarazione (doc.20).

In via istruttoria si esibisce e deposita la seguente **documentazione**:

1. CCNL SCUOLA 2016-2018;
- 1a. d.m. 640/2017
- 1b. doc.1b-MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0037883.01-09-2017;
2. Domanda di inserimento Sig. Amura nelle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia per il triennio 2017-2019 per il personale ATA
3. Estratto posizione Sig. Amura dalla Graduatoria-CS-definitiva-2018_19Graduatoria di merito
4. Contratti di lavoro dal 15/11/2018 al 31/08/2020;
5. Contratto di lavoro dal 10.09.2020 al 31/08/2021;
6. Provvedimento di depennamento dalle graduatorie;
7. Provvedimento di risoluzione unilaterale del contratto;
8. Reclamo al DS;
9. Rigetto reclamo;



10. Istanza tentativo di conciliazione Sig. Amura;
11. Verbale tentativo di conciliazione;
12. Impugnazione licenziamento inviata al Convitto “Carlo Albero”;
13. Impugnazione licenziamento inviata all’Istituto del Vergante;
14. Risposta all’istanza di accesso agli amministrativi da parte del Convitto “Carlo Alberto”;
15. Istanza di accesso agli atti amministrativi inviati all’Ufficio Scolastico Regionale-Piemonte e all’Ufficio Scolastico Territoriale di Novara;
16. Protocollo dell’USR Piemonte;
17. Protocollo dell’USP Novara;
18. Pergamena diploma di Qualifica Istituto Passarelli;
19. Decreto di convalida dei titoli e del punteggio;
20. Autocertificazione reddito.
21. decreto-ministeriale-50-del-3-marzo-2021-graduatorie-ata-circolo-e-istituto-terza-fascia-2021-2023;
22. decreto-ministeriale-50-del-3-marzo-2021-graduatorie-ata-circolo-e-istituto-terza-fascia-2021-2023.

Si contesta sin d’ora ogni prova anche testimoniale *ex adverso* articolata chiedendo nella denegata ipotesi di ammissione di essere ammessi a prova contraria documentale e anche per testi sulle circostanze dedotte da controparte.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA’ DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto Avv. Teresa Luana Nigito, procuratore che assiste, rappresenta e difende il Sig. Amura Marco, giusta procura versata in atti telematicamente, rileva che con il presente ricorso tiene a raggiungere una declaratoria di illegittimità del decreto di depennamento dalla graduatoria di III fascia del personale ATA per il profilo di collaboratore scolastico e del decreto di risoluzione unilaterale del contratto di lavoro a tempo determinato nonché la reimmissione nella graduatoria del ricorrente e la reintegra sul posto di lavoro nel comparto scuola, quale collaboratore scolastico.

Ciò implica che tutti coloro che appartengono alla graduatoria di Istituto di terza fascia di Circolo e di Istituto personale ATA per il triennio 2017-2020 (Convitto Nazionale Carlo Alberto di Novara) che si



trovano in una posizione inferiore rispetto alla ricorrente potrebbero essere portatori di un interesse contrario ad un eventuale provvedimento favorevole del ricorrente.

Questa platea di potenziali resistenti è talmente vasta da risultare praticamente impossibile portare a conoscenza degli stessi il contenuto del ricorso attraverso la notifica nei modi ordinari.

L'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”; La pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente; già l’art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell’art. 151 c.p.c..

Ciò detto è precisa istanza del ricorrente richiedere l’autorizzazione ad eseguire la notifica, nei confronti di tutti coloro che appartenendo alla graduatoria di Istituto III fascia – personale ATA-, potrebbero essere controinteressati all’adozione di un provvedimento giudiziale favorevole nei confronti dell’istante, con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ex art. 151 c.p.c., attraverso la pubblicazione del ricorso e pedissequo decreto, nella sua integralità, sul sito web istituzionale del MIUR.

Ai fini del presente giudizio, si prega Codesto Ufficio di far pervenire ogni comunicazione di rito ai seguenti indirizzi pec: teresaluananigito@pec.ordineavvocatinovara.it o a mezzo fax al n. 0322/834756.

Borgomanero-Verbania, il 31.03.2021

Avv. Teresa Luana Nigito
(atto sottoscritto con firma digitale)

